

## REGOLAMENTO (CE) N. 2595/97 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per il raccolto 1998

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(4)</sup> dispone che la Commissione presenti proposte sul regime dei premi e sul regime delle quote che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio;

considerando che è opportuno prorogare al raccolto 1998 l'applicazione del regime in vigore dal raccolto 1993, in modo da consentire l'attuazione di una riforma radicale dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio a partire dal raccolto 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

1) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. A partire dal raccolto 1993 e fino al raccolto 1998, è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.»

2) L'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, per i raccolti dal 1995 al 1998, un regime di quote di produzione.»

*Articolo 2*

Per il raccolto 1998 si applicano i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ripartiti tra i gruppi di varietà e gli Stati membri, già fissati dal regolamento (CE) n. 415/96 <sup>(5)</sup> per i raccolti 1996 e 1997.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

<sup>(1)</sup> GU C 350 del 19. 11. 1997, pag. 25.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 16 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 10 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(4)</sup> GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/96 (GU L 333 del 21. 12. 1996, pag. 40).

<sup>(5)</sup> GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 3.